

**Pma eterologa**

# Il problema etico del diritto del nato a conoscere la verità

■ È stato reso noto il documento del Cnb che affronta il tema della delicata "conoscenza delle proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa". Tecnica che la legge 40/04 vieta ma che una sentenza della Consulta potrebbe far cambiare

di **Stefano Simoni**

Verso la fine del mese di novembre era uscita la notizia dell'approvazione da parte del Comitato nazionale per la bioetica del documento: "Conoscere le proprie origini biologiche nella procreazione medicalmente assistita eterologa", prima di poterlo leggere e quindi commentare si è dovuta aspettare la pubblicazione avvenuta qualche settimana più tardi appena prima della fine dell'anno. Si tratta nel complesso di un documento di 32 pagine, diviso in 6 capitoli, con alle fine inserite due postille di due membri del Comitato, la prima a firma Maria Luisa Di Pietro e la seconda di Carlo Flamigni, in cui i due membri del Cnb spiegano, con argomentazioni diverse, il perchè del loro dissenso al documento.

È importante notare che il testo del Cnb è uscito prima dell'importante udienza presso la Corte Costituzionale, fissata per il 22 maggio, che dovrà decidere sulla costituzionalità del divieto dell'eterologa relativa all'art. 4 comma 3 della legge 40 del 2004. Il Comitato, pur non entrando nel merito della valutazione etica della Procreazione medicalmente assistita e della sua regolamentazione giuridica nel nostro Paese, si limita a considerare il problema etico del diritto del nato a conoscere la verità sulle modalità in cui è stato concepito e conseguentemente della propria discendenza biologica.

"Il documento - si legge - ritiene raccomandabile che i genitori rivelino al figlio le modalità del suo concepimento attraverso filtri e criteri appropriati (proporzionalità, sostenibilità, rilevanza,



attinenza, ecc.) anche con l'ausilio di una consulenza". E inoltre viene raccomandato "che al nato si riconosca sempre il diritto di accedere a quei registri dove sono conservati i dati genetici e la storia clinica dei datori di gameti, dato che trattasi di notizie a volte indispensabili per la sua salute".

Per quanto concerne invece l'altro aspetto ovvero "se la ricerca

di una discendenza possa giustificare nell'ambito della fecondazione artificiale il diritto del nato di conoscere anche i dati anagrafici del donatore/donatrice o datore/trice di gameti", il comitato non è stato in grado di dare una risposta unitaria. Alcuni membri del Cnb sono convinti che sia più opportuno conservare l'anonimato anagrafico in considerazione del fatto che il lega-

me tra i "procreatori biologici" e il "nato" è di carattere "genetico ma non relazionale". In questo caso infatti "la preoccupazione primaria è quella che il disvelamento anagrafico possa alterare l'equilibrio esistenziale della famiglia di origine con possibili interferenze esterne nel progetto familiare". Gli altri membri del Comitato, che di contro riconoscono al nato il diritto ad un'in-

formazione piena nei confronti di chi ha ceduto i gameti, ritengono che "una informativa sulle proprie origini è ritenuta indispensabile per la ricostruzione della identità personale del nato". Ricostruzione dell'identità "come diritto fondamentale del nato" in contrapposizione "all'interesse dei genitori a mantenere il segreto e dei donatori a conservare l'anonimato. Una conoscenza, altresì, motivata da ragioni di parità e non discriminazione, non essendo legittimo sotto l'aspetto sia etico che giuridico impedire solo ai nati attraverso tale tecnica di ricercare le informazioni sulle loro origini biologiche".

I genitori dunque è bene che rivelino al figlio le modalità del suo concepimento seppur attraverso filtri e criteri appropriati come la "consulenza psicologica in grado di fornire il sostegno necessario a tutte le parti coinvolte lungo il percorso del disvelamento". Viceversa secondo il Cnb è sbagliato "eludere la richiesta di conoscere la verità" che viene vista come "una specifica forma di violenza: la violenza di chi, conoscendo la verità che concerne un'altra persona e potendo comunicargliela, si rifiuta di farlo, mantenendo nei suoi confronti un'indebita posizione di potere". Qualora, infine, la cura e la tutela della salute del minore lo rende necessario, il Cnb ritiene "indispensabile che il medico e/o la struttura medica, venuti a conoscenza delle modalità di procreazione del nato, informati in modo esauriente i genitori, o previa autorizzazione di questi ultimi o, nel caso del loro diniego, dell'autorità giudiziaria competente, abbiano sempre la possibilità di richiedere l'accesso ai registri e l'utilizzo dei dati necessari per i trattamenti diagnostici e terapeutici del minore paziente. Con analoga finalità si auspica la possibilità che tra i centri medici e il donatore/datore vi sia

**INTERVISTA A CARLO FLAMIGNI**

## "La conoscenza delle proprie origini biologiche è un problema di biodiritto"

**Carlo Flamigni**, membro del Comitato Nazionale per la Bioetica, Ginecologo, Libero Docente in Clinica Ostetrica e Ginecologica, autore di un migliaio di memorie scientifiche nonché di molti libri, in questa intervista espone il dissenso rispetto al documento elaborato a fine novembre dal Cnb sul tema: "Conoscere le proprie origini biologiche nella Procreazione medicalmente assistita eterologa".

Un dissenso motivato sia da ragioni di carattere sostanziale: "questo è un problema di biodiritto che concerne principalmente le famiglie" spiega Flamigni che di carattere formale in quanto il termine eterologa "è sbagliato" e sarebbe più giusto parlare di donazione di gameti.

**Professor Flamigni, lei si è espresso in dissenso rispetto al parere del Comitato nazionale per la bioetica sul "Conoscere le proprie origini biologiche nella Procreazione medicalmente assistita eterologa". Per quale motivo?**

Intanto perchè questo è un problema di biodiritto e non di bioetica che concerne quindi principalmente le famiglie; secondo sarei stato d'accordo qualora esistesse un diritto assoluto a conoscere la verità ma non è così e infine, le faccio un esempio che ho fatto anche all'interno del Comitato e che però tutti hanno fatto finta di dimenticare.

**Prego...**

Lei immagini di avere un amico e viene a sapere che questo suo amico è frutto di un in-

cesto. Credo che non glielo direbbe mai perché si rende conto che quel diritto a conoscere la verità è minato dal fatto che l'apprendimento della verità è drammatico. Ci sono persone che avendo saputo di essere frutto di un rapporto all'interno della famiglia si sono uccise. Bisogna quindi tenere conto di questo problema ovvero: l'interesse della persona e non mettere l'individuo in condizione di patire una sofferenza che potrebbe essere drammatica in base a questo supposto diritto alla conoscenza.

È ai genitori che va affidato il compito di capire se il carattere, la sensibilità, l'intelligenza di questo giovane che cresce è tale da non comportare sofferenza in caso di apprendimento di questa verità. Sono i genitori che devono scegliere. Ci sono genitori che dicono che decideranno nel corso della vita del bambino e altri che probabilmente terranno la cosa per sé.

**Il parere del Comitato però parla anche di diritto per il nato ad "accedere ai registri dove sono conservati i dati genetici e la storia clinica dei datori di gameti, dato che trattasi di notizie a volte indispensabili per la sua salute".**

un rapporto continuativo nel tempo”.

**I pareri contrari**

Il documento, come detto, nella parte conclusiva contiene anche le motivazioni di chi come Maria Luisa Di Pietro, bioeticista, professore associato facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore, e Carlo Flamigni, bioeticista, ginecologo libero docente in Clinica Ostetrica e Ginecologica, hanno espresso il proprio voto contrario al testo. “La Pma

nella forma eterologa priva – scrive Maria Luisa Di Pietro – il nascituro della garanzia di essere pensato e portato all'esistenza all'interno di una relazione interpersonale esclusiva, viola il suo diritto a conoscere la propria identità familiare e introduce elementi di disordine sociale non facilmente gestibili. Si pensi, tra l'altro, alla difficoltà di ricostruire una storia sanitaria familiare in un contesto in cui le relazioni parentali sono state stravolte”. La bioeticista pone inoltre l'accento sul fatto che la

Legge n. 40/2004 vieta la fecondazione eterologa e si sarebbe aspettata “una riflessione più ampia sulla questione”, anche a fronte della sentenza della Corte Ue che stabilisce che “vietare la Pma nella forma eterologa non costituisca in alcun modo una violazione dei diritti dell'Uomo, avvallando indirettamente la stessa legge italiana”. Diverso, per ragioni di metodo e di merito, il voto contrario di Carlo Flamigni che firma la seconda postilla alla fine del documento del Cnb. “Gli scopi del parere non

rientrano nei compiti istituzionali previsti, e l'analisi etica è carente” è il primo giudizio del ginecologo che poi a conclusione del suo lungo argomentare aggiunge: “Mi sono chiesto molte volte le ragioni per le quali si è scelto di discutere un documento che non ha niente a che fare con la bioetica e che mi sembra assolutamente inutile; mi sono chiesto anche le ragioni della scelta di promuoverlo prima della fine dell'anno, malgrado che qualche voce di dissenso si levasse, di tanto in tanto, nelle

discussioni. Credo che il Comitato – che malgrado abbia detto ben poco non ha ormai più niente da dire – sia preoccupato per l'eventualità di una decisione governativa che lo collochi tra gli “enti inutili” e che per questo stia accelerando la conclusione di documenti che meriterebbero una diversa attenzione (o, come in questo caso, di attenzione non ne meriterebbero). Se fosse così, sarebbe un errore: non c'è niente di più inutile di un ente inutile che non sa di esserlo”.

Quello che conta è una cosa sola: che tra il donatore e il centro che effettua le donazioni rimanga sempre una relazione e questo perché possono esistere malattie genetiche di cui i famigliari devono essere avvisati. Sono rare ma bisogna tenerne conto. La mia contrarietà va anche oltre perché tra le righe di quel documento si esprime un giudizio negativo sulla donazione. Io dico che le donazioni sono una forma di genitorialità nella quale il diritto di definirsi genitori nasce da una cosa molto semplice: una persona dice ad un bambino “io mi siedo vicino a te per darti quello di cui hai bisogno”. E questo fa di lui un genitore.



**Nella postilla finale, dove lei spiega il motivo del suo dissenso, dice di essere contrario anche al termine fecondazione eterologa. Perché?**

L'uso del termine eterologo non è soltanto scorretto ma è anche utilizzato per sovrapporre alla donazione di gameti un elemento di bestialità per renderlo partico-

larmente odioso. Secondo alcuni dizionari il termine fa riferimento a “organo, tessuto o sostanza organica che proviene da una specie animale diversa da quella in oggetto”. Insomma sembrerebbe un tentativo, che è sempre fallimentare, di mescolare due specie.

**I pareri del Cnb sono richiesti oppure siete voi che decidete di pronunciarsi su un determinato argomento?**

I pareri prevalentemente li scegliamo noi. Poi possono esserci occasioni in cui qualcuno ce li chiede. Noi dovremmo essere al servizio del Presidente del Consiglio dei Ministri che a dire il vero di pareri ce ne chiede pochi.

Lei fa anche una critica di carattere metodologico, accusando il Cnb di operare come se dovesse disporre delle normative mentre il suo compito è un altro.

Il Comitato di bioetica si comporta come un comitato che predispone normative mentre dovrebbe essere un laboratorio. Il Cnb dovrebbe essere una fonte di informazioni per i cittadini, per i ministri e per i parlamentari, un luogo dove vengono esa-

minate le differenze e i dissensi sui problemi morali che vengono compresi e spiegati nel modo più semplice possibile anche perché noi non siamo stati eletti ma siamo stati nominati d'autorità dal presidente del Consiglio dei ministri e quindi le nostre maggioranze sono molto relative.

**Come si può inserire questo parere con il fatto che a maggio la Corte Costituzionale si pronuncerà sul divieto di fecondazione eterologa contenuto nell'articolo 4 della legge 40/2004?**

In via preliminare credo che la Corte Costituzionale confermerà il divieto di eterologa anche perché la Commissione dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo ha dato ragione all'Austria che è nella stesse condizioni dell'Italia e quindi non credo che almeno per il momento ci saranno delle variazioni. Per rispondere alla sua domanda il parere del Comitato può essere letto come un documento per prevenire atti di eccessiva indipendenza laica come a dire “se per caso la Consulta decidesse diversamente intanto cominciamo a tamponare i danni”. (S.S.)

**Come nel caso delle adozioni?**

Esatto, le adozioni sono la stessa cosa. Io sono convinto che questo documento non doveva essere scritto perché, ripeto, non ha nulla a che fare con la bioetica, è stato scritto con una fretta eccessiva forse perché il Comitato nazionale di bioetica doveva far vedere che sta lavorando molto e comunque avrebbe dovuto contenere anche la mia posizione.

Utile per migliorare la qualità dello sperma

**PROXEED<sup>®</sup> NF**  
INTEGRATORE ALIMENTARE

a base di L-carnitina,  
Acetil-L-carnitina,  
Fruttosio, Acido citrico,  
Coenzima Q<sub>10</sub>,  
Vitamine ed  
Antiossidanti



in caso di infertilità maschile